

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

**COPIA**

N.ro 45 Reg. Settore ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: PERSONALE: quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale anno 2015.


### **DETERMINAZIONE**

Assunta il giorno **ventinove** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaquindici**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI**

Premesso che:

- l'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del Capo I, Titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge  
;
- il comma 3 del citato articolo disciplina che i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3 ter e 3 quater dell'art. 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'art. 47 bis o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva  
;



Tenuto conto che l'art. 45 del citato D.Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi e che i dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori;

Atteso che:

- l'art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e che la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'art. 45, comma 3;
- il successivo comma 3 quinquies prevede che le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile;

Considerato che l'art. 40 bis del citato decreto prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;


Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 48, comma 4 ovvero che le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti [...], l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura;

Visto l'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale afferma che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo;

Considerato che l'art. 31, comma 1 del C.C.N.L. 22/01/2004 stabilisce che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività ovvero le risorse decentrate vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31/12/2003;

Rilevato che:


- prima di affrontare la contrattazione, l'Ente deve procedere alla quantificazione delle risorse decentrate secondo le indicazioni degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004;
- la quantificazione delle risorse, in quanto tale, non è materia di contrattazione, ma spetta in via esclusiva all'ente anche se non si può impedire al sindacato di chiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, avrebbe sicure ripercussioni sulle scelte negoziali;
- l'attuazione delle clausole contrattuali deve essere sempre caratterizzata dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede e non può mai autorizzare comportamenti irragionevoli e permissivi da cui deriverebbero ingiustificati incrementi di oneri a carico dei bilanci degli enti;




- con effetto dall'anno 2004, devono essere rispettati i criteri definiti nel C.C.N.L. del 22/01/2004 e che la nuova disciplina distingue le risorse decentrate in due categorie:
  - a) la prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento, già previste dai vigenti contratti collettivi che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo al fine di definire l'entità dei finanziamenti ancora disponibili per nuove iniziative di incentivazione (sia di natura stabile che variabile);
  - b) la seconda categoria comprende le fonti di finanziamento eventuali e variabili e che tali risorse, per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo, con auspicabile, prioritaria attenzione agli incentivi per produttività;

Tenuto conto che:

- le fonti di finanziamento aventi carattere di certezza, stabilità e continuità risultano essere le seguenti:
  - a) a decorrere dal 31/12/1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale (art.14, comma 4 C.C.N.L. 01/04/1999);
  - b) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del C.C.N.L. 06/07/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati (art. 15, comma 1 lett. a) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - c) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16/07/1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti (art. 15, comma 1 lett. b) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - d) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del C.C.N.L. del 06/07/1995 e dell'art. 3 del C.C.N.L. del 16/07/1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del C.C.N.L. (art. 15, comma 1 lett. c) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - e) i risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 oggi D.Lgs. n. 165/2001 (art. 15, comma 1 lett. f) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - f) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal C.C.N.L. del 16/07/1996 (art. 15, comma 1 lett. g) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - g) dalle risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di L. 1.500.000.= di cui all'art. 37, comma 4, del C.C.N.L. del 06/07/1995 (art. 15, comma 1 lett. h) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - h) un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31/12/1999 ed a valere per l'anno successivo (art. 15, comma 1 lett. j) C.C.N.L. 01/04/1999);




- i) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni (art. 15, comma 1 lett. l) C.C.N.L. 01/04/1999);
- j) in caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti [...] che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999);
- k) gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1 C.C.N.L. 05/10/2001);
- l) le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 (art. 4, comma 2 C.C.N.L. 05/10/2001);
- m) le risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001 (art. 32, comma 1 C.C.N.L. 22/01/2004);
- n) gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo. Enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti (art. 32, comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004);
- o) la percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nei commi 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art. 10 (alte professionalità) (art. 32, comma 2 C.C.N.L. 22/01/2004);
- p) gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate (aventi carattere di certezza e stabilità) di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,5% del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 4, comma 1 C.C.N.L. 09/05/2006);
- q) gli enti, relativamente al biennio economico 2006/2007, integrano le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto del Patto di stabilità interno, per quelli che vi sono sottoposti, e in coerenza con il quadro normativo delineato dall'art. 1, comma 557, della legge n. 27/12/2006, n. 296, e con le corrispondenti previsioni delle leggi finanziarie dettate specificamente per le Camere di Commercio, ferma restando, in relazione alla specificità di ciascuna tipologia di ente, l'osservanza degli indicatori di capacità finanziaria ovvero gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 ed a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% (art. 8, comma 1 e 2 C.C.N.L. 11/04/2008);



- le fonti di finanziamento aventi carattere di eventualità e variabilità risultano essere le seguenti:
  - a) le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della legge n. 449/1997 (art. 15, comma 1 lett. d) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - b) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 (art. 15, comma 1 lett. k) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - c) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 (art. 15, comma 1 lett. m) C.C.N.L. 01/04/1999);
  - d) eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione decentrata integrativa e compatibilmente con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997 (art. 15, comma 2 C.C.N.L. 01/04/1999);
  - e) gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità (art. 15, comma 4 C.C.N.L. 01/04/1999);
  - f) in caso di attuazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili [...], gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio (art. 15, comma 5 C.C.N.L. 01/04/1999);
  - g) gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art. 15 del C.C.N.L. 01/04/1999 per essere finalizzata all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi (art. 54 C.C.N.L. 14/09/2000);
  - h) la disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 01/04/1999, comprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996 (assistenza diretta nel contenzioso tributario) (art. 4, commi 3 e 4 C.C.N.L. 05/10/2001);
- ai sensi dell'art. 31, comma 5 resta confermata la disciplina dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01/04/1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non spese nell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art.1, comma 456 della Legge n. 147/2013, il quale prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate*



*annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo."*


Considerato che la Circolare n. 12 del 15/04/2011 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato precisa quanto segue:

- 1) per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto di tale disposizione, occorre fare riferimento a quelle destinate al fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa determinate sulla base della normativa contrattuale vigente del comparto di riferimento, ferme restando le disposizioni legislative già previste in materia, ivi compreso l'art. 67 del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008;
- 2) per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011/2012/2013/2014, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.
- 3) che l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del contratto collettivo integrativo ovvero, con riferimento alle remunerazioni dei singoli dipendenti, anche tenendo conto delle prestazioni effettivamente svolte;
- 4) quanto l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis disciplina un limite alla crescita che riguarda il trattamento economico dei singoli dipendenti, con riferimento al trattamento fondamentale e alle componenti del trattamento accessorio fisse e continuative che, anche qualora poste a carico del fondo, siano determinate in misura fissa dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

Viste le Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012 e n. 21/2013 che ritengono escluse dalla applicazione dell'art. 9 comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 i seguenti compensi:

- a) i compensi per il personale degli uffici tecnici derivanti dalla applicazione dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per la realizzazione di opere pubbliche e per la progettazione di strumenti urbanistici;
- b) i compensi per gli avvocati dipendenti in caso di sentenza favorevole per l'ente;
- c) i risparmi del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell'anno precedente non utilizzati per i quali l'ARAN ritiene che sono solamente quelli che provengono dalla parte stabile e che vanno ad incrementare la parte variabile dell'anno immediatamente successivo e i risparmi derivanti dalla mancata applicazione del fondo per il lavoro straordinario dell'anno precedente;
- d) la quota dei risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e riorganizzazione previsti dall'art.16 del D.L. n. 98/2011;
- e) i compensi erogati al personale nel censimento sulla base delle risorse trasferite dall'ISTAT;
- f) il trattamento accessorio finanziato con risorse provenienti dall'Unione Europea;
- g) incarichi aggiuntivi nella modalità del "conto terzi";
- h) le risorse di cui all'art. 43, comma 3, legge n. 449/1997 in quanto l'attività non risulti ordinariamente resa dalle amministrazioni ad eccezione invece delle risorse derivanti da procedimenti di sponsorizzazione e i proventi per servizi non essenziali, in quanto considerate potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti;

Vista la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2010, ritenuta quale atto propedeutico alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per gli anni successivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010;



Dato atto che il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2010, esclusi i compensi previsti dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012 e n. 21/2013, ammontava ad Euro 136.905,79;

Considerata la seguente dinamica occupazionale:

**ANNO 2010**

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2010 n. 29 unità

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31/12/2010 n. 32 unità

MEDIA DIPENDENTI 30,50

**ANNO 2014**

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2013 n. 29 unità

Personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna n. 29 unità

MEDIA DIPENDENTI 29,00

**CONFRONTO TRA L'ANNO 2010 E L'ANNO 2014**

Media dipendenti anno 2010 30,50

Media dipendenti anno 2012 29,00

La variazione percentuale del 2014 è data dal rapporto tra la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2013 e quella dei dipendenti in servizio nell'anno 2010: pertanto  $29,00/30,50 = 95,08\%$ ;

Riscontrato quindi che per l'anno 2014, in applicazione precitato art. 9, comma 2 bis (primo periodo), del D.L. n. 78/2010:

- l'ammontare complessivo del fondo per le risorse decentrate in relazione alla diminuzione del personale in servizio non poteva superare (come non ha superato) il 95,08% del fondo 2010;
- che la cifra "stanziata" per il fondo 2014, pari ad Euro 119.710,77, essendo nettamente al di sotto della percentuale del 95,08% del fondo 2010, non ha evidenziato la necessità di operare ulteriori riduzioni;
- che il principio di cui sopra (non necessità di decurtazione del fondo) è ricavabile anche dall'impostazione dei calcoli del "kit gestionale" in formato excel messo a disposizione dall'Aran per il calcolo della decurtazione del fondo, nei casi in cui fosse necessaria;

Dato atto, per l'anno 2015:

- che il fondo per le risorse decentrate, oggetto della presente determinazione esclusi i compensi previsti dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 12/2011, n. 16/2012 e n. 21/2013, presenta una cifra stanziata pari ad Euro 119.519,27, inferiore a quella del fondo 2014;
- che tale cifra, essendo calcolata nel rispetto della formulazione originaria dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, più restrittiva rispetto alla modificazione (in particolare, l'aggiunta al comma di un secondo periodo) ad oggi vigente attuata dall'art.1, comma 456 della Legge n. 147/2013, non può che essere rispettosa anche di quest'ultima;


Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 28/12/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto:"PERSONALE: linee di indirizzo della Giunta Comunale per la definizione della consistenza del fondo risorse decentrate anno 2015 e direttive per la contrattazione decentrata anno 2015 - Approvazione".-

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 02/03/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2015;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto dei CC.NN.LL. del Comparto "Regioni e Autonomie Locali" vigenti;



Visto il decreto sindacale prot. n. 8608 del 22/06/2011 con il quale veniva conferito l'incarico di Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributi al dott. Daniele Monesi per il periodo dal 01/07/2011 al 31/12/2016;

Vista la deliberazione Giunta Comunale n. 87 del 02/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 di cui alla deliberazione consiliare n. 29 del 30/06/2014, esecutiva ai sensi di legge.

#### **DETERMINA**

- 1) di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015, come da prospetto allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che la determinazione del Fondo come con la presente operata per l'anno 2015 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future circolari interpretative nonché di novità normative;
- 3) di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2015 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2015 ed afferenti la spesa del personale;
- 4) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle Organizzazioni Sindacali ed alla R.S.U. Aziendale.-

Dalla Sede Comunale, li 29-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  
f.to MONESI DANIELE

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153, comma5, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dalla Sede Comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
f.to *MONESI DANIELE*

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.-

Dalla Sede Comunale, li 27-05-2016


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  
MONESI DANIELE

\*\*\*\*\*

#### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione é stata affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale on line il 27-05-2016 e vi rimarrá pubblicata per quindici giorni consecutivi.





Dalla Sede Comunale, li 27-05-2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI  
f.to MONESI DANIELE